

Con contratto 28 luglio 1934 l'anzidetto appartamento è stato venduto dalla Soc. Edilizia Assicurativa, in liquidazione, alla Signora Bianca Piazza: in tale contratto, si è fatto constare che la Signora Bianca Piazza, in seguito a prenotazione, aveva in precedenza versato l'intero prezzo dell'appartamento, e che in seguito ad accordi transattivi con i liquidatori della Società, essa acquirente si è accollata soltanto per £. 12.000 la quota di mutuo gravante lo appartamento, mentre la Società Edilizia Assicurativa ha versato a mani del notaio rogante la somma di £. 18.035,69, con l'incarico per il notaio stesso di versarla all'Istituto in parziale estinzione della rimanente quota di mutuo gravante l'appartamento.

In ottemperanza di quanto sopra, infatti, il notaio Enrico Masi, con nota del 1° agosto 1934, ha versato all'Istituto la somma di £. 18.035,70 a decurtazione della quota di mutuo gravante l'appartamento compravenduto col citato contratto 28-7-1934, che ha rimesso in copia, per conoscenza dell'Istituto.

Allo stato delle cose l'Istituto deve consentire, nei confronti della Soc. Edilizia Assicurativa, la restrizione dell'ipoteca gravante l'appartamento in questione e riconoscere l'accollo, da parte della Sig.ra Piazza, dell'ipoteca, per il residuo credito dell'Istituto in circa £. 12.000.

La Sig.ra Piazza chiede ora che l'Istituto le riversi la somma di £. 18.035,70, come sopra pagata dalla Soc. Edilizia Assicurativa, e consenta l'accollo, da parte della stessa Sig.ra Piazza, dell'intera quota di mutuo ancora gravante l'appartamento di che tratta si.

Il Direttore Generale sottopone la richiesta della Sig.ra Piazza all'On. Consiglio per le decisioni di sua competenza.

Il Comitato esprime il parere che la richiesta della Sig.ra Piazza possa essere accolta.